

Codice A1811A

D.D. 9 maggio 2018, n. 1284

Accordo di Programma Rep. 13483 del 16.05.2008 modificato e integrato con Rep. 291/2014 del 08.09.2014 per la realizzazione della viabilità connessa agli insediamenti commerciali nei comuni di Nichelino e Vinovo. Liquidazione della XI rata per complessivi Euro 550.000,00 IVA compresa sul cap 200109 (Imp. 2018/3639)

Premesso che:

in data 15 aprile 2005 la Regione Piemonte, il Comune di Vinovo, il Comune di Nichelino e la Società Campi di Vinovo S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa preordinato alla definizione dell'Accordo di Programma per l'Adeguamento della Viabilità lungo la S.R. 23 in corrispondenza del Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo adiacente al Parco naturale di Stupinigi;

con D.G.R. n. 17-1806 del 19 dicembre 2005 sono stati confermati i contenuti del suddetto Protocollo d'Intesa;

con la medesima D.G.R. è stata individuata la Società Campi di Vinovo S.p.A. quale soggetto proponente per la realizzazione dell'intervento lungo l'"Asse di Debouchè" ed è stata incaricata la Direzione Trasporti della Regione Piemonte per regolamentare con specifica convenzione attuativa i rapporti con la Società stessa;

in data 16 maggio 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Rep. n. 13483 (schema approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21 aprile 2008) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo (con l'adesione di Campi di Vinovo S.p.A.) "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi", adottato con D.P.G.R. n. 96 del 29 luglio 2008;

in data 8 settembre 2014 con Rep. n. 291/2014 è stata sottoscritta tra i medesimi soggetti di cui sopra, l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. n. 13483/2008 (schema approvato con D.G.R. n. 11-7517 del 28 aprile 2014) per tener conto delle variazioni richieste dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. alle autorizzazioni commerciali ubicate nell'area di che trattasi, adottato con D.P.G.R. n. 94 del 26 settembre 2014;

il sopra citato AdP e la successiva integrazione e modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è incluso l'intervento "migliorie su via Debouchè" riportato al punto 2 della Tabella Allegato lettera E alla modifica dell'AdP, di seguito denominato "Asse Debouchè", posta a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A.

Richiamata la Convenzione attuativa Rep. n. 337/014 del 3 ottobre 2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per l'adeguamento dell'Asse Debouché localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo.

Considerato che la Regione Piemonte, con la sottoscrizione del succitato Accordo di Programma e successiva integrazione e modifica Rep. n. 291/2014 del 8 settembre 2014 si impegna a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. un contributo massimo pari al 49,90% del costo dell'intervento, con un limite di spesa pari a € 7500.000,00, per la realizzazione delle opere relative all'"Asse Debouchè" suddiviso in quattordici rate con le modalità previste all'art. 3 commi 7 e 8

della Convenzione attuativa.

Dato atto che sono state erogate le prime dieci rate di contributo per l'importo complessivo di € 5.500.000,00 IVA compresa per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'Asse Debouchè nei Comuni di Nichelino e Vinovo.

Vista la nota del 18 aprile 2018 (Prot. reg. n. 18294 del 18 ottobre 2018) con la quale la Società Campi di Vinovo dichiara che in tale data risultano sostenuti costi da parte del Soggetto Attuatore per un importo pari a € 12.550.640,14 di cui soggetti a contributo € 12.292.678,42 e che i lavori in oggetto risultano ultimati, come da Certificato di Ultimazione dei Lavori del 25 agosto 2017. Con la medesima nota la Società Campi di Vinovo richiede la riduzione dell'importo della polizza fidejussoria a garanzia della XI rata nella misura del 50% IVA inclusa e l'erogazione della suddetta XI rata di finanziamento regionale oltre IVA, nella misura del 49,90% dei costi sostenuti soggetti a contributo e nei limiti previsti agli artt. 3 punto 7 e 3 punto 8 della Convenzione attuativa, allegando la seguente documentazione:

- relazione del R.U.P. sull'andamento dei lavori alla data del 30 marzo 2018;
- perizia asseverata dal R.U.P. sui costi sostenuti alla data del 30 marzo 2018;
- fattura relativa ai contributi da erogare – XI rata;
- polizza fidejussoria a garanzia della XI rata di erogazione nella misura del 50% inclusa IVA;
- copia del Certificato di Ultimazione dei lavori del 25 agosto 2017.

Visto l'esito favorevole della verifica della documentazione a corredo dell'istanza inoltrata con nota in data 18 aprile 2018 di cui sopra, e vista la fattura n. 219-2018 del 18 aprile 2018 emessa da Campi di Vinovo S.p.a. dell'importo di € 550.000,00 IVA compresa, di cui € 50.000,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2808/A1811A dell' 11 settembre 2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa attuale n. 2018/3639 così reimputati a seguito del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, a favore della Società Campi di Vinovo S.p.A. per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'Asse Debouchè nei Comuni di Nichelino e Vinovo.

Vista la L.R. 5 aprile 2018 n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Vista la D.G.R. n. 25-6748 del 13 aprile 2018 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011";

Ritenuto di procedere alla liquidazione, con successivo atto, della XI rata di contributo a favore di Campi di Vinovo S.p.a. con le modalità di cui all'art. 3 comma 8 della Convenzione Rep. n. 337/014 del 3 ottobre 2014, per la somma di complessivi € 550.000,00, di cui € 50.000,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, sul cap. 200109 a valere sull'impegno di spesa attuale n. 2018/3639 così reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

vista la L.R. n. 4 del 05 aprile 2018

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con le determinazioni dirigenziali n. 2808/A1811A dell'11 settembre 2017 ed in conformità con gli indirizzi in materia,

determina

di provvedere, in conformità alla Convenzione Rep. n. 337/014 del 3 ottobre 2014 per la realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'"Asse Debouchè", localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo di cui all'Accordo di programma Rep. n. 13483 del 16 maggio 2008 modificato e integrato con Rep. n. 291/2014 dell'8 settembre 2014 alla liquidazione, con successivo atto, della XI rata di finanziamento sul capitolo di spesa n. 200109 (Imp. 2018/3639), reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011, dell'importo complessivo di € 550.000,00, di cui € 500.000,00 a favore della Società Campi di Vinovo S.p.A. soggetto attuatore dell'intervento ed € 50.000,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla piena conoscenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Ing. Tommaso Turinetti

MPM / MA / DR